

**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Regolamento**  
**per l'esercizio del sistema di videosorveglianza**  
aggiornato al Regolamento UE 2016/679 - GDPR -  
al D.Lgs. n.51/2018 e al D.Lgs. n.101/2018



- Approvato con deliberazione del C.C. n.26 del 04.08.2021.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### Indice

Art. 1 - Definizioni.....	4
Art. 2 - Obiettivo del presente regolamento .....	6
Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento .....	7
Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati.....	8
Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza .....	9
Art. 6 – Utilizzi esplicitamente vietati .....	10
Art. 7 – Deposito e abbandono di rifiuti .....	11
Art. 8 – Utilizzi particolari.....	11
Art. 9 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada .....	12
Art. 10 – Tipi di trattamenti autorizzati .....	13
Art. 11 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati.....	14
Art. 12 – Accesso ai dati da parte delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria .....	16
Art. 13 – Accesso telematico da parte delle Forze dell’Ordine .....	16
Art. 13 bis – Accesso telematico da parte di soggetti incaricati di operazioni di assistenza o manutenzione .....	17
Art. 14 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento .....	18
Art. 15 – Designazione dei “soggetti autorizzati” ai sensi dell’art.29 del GDPR .....	19
Art. 16 – Obblighi degli incaricati/operatori .....	19
Art. 17 – Tempi di conservazione delle immagini.....	20
Art. 18 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini .....	21
Art. 19 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini .....	22
Art. 20 – Cifratura dei dati trasmessi.....	22
Art. 21 – Installazione di nuove telecamere .....	22
Art. 22 – Installazione di telecamere mobili.....	23
Art. 23 – Utilizzo di telecamere indossabili .....	23
23.1 - Designazione dei soggetti autorizzati ad utilizzare le telecamere indossabili	23
23.2 - Tempi di conservazione delle immagini.....	24
23.3 - Utilizzi esplicitamente vietati .....	24
23.4 - Casi nei quali possono essere utilizzate le telecamere indossabili .....	24
23.5 - Luogo di custodia delle telecamere .....	25
23.6 - Scarico (estrazione) delle riprese filmiche rilevanti.....	25
23.7 - Obbligo di documentazione all’interno della relazione di servizio.....	25
Art. 24 – Utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (“Droni”).....	26
24.1 - Designazione dei soggetti autorizzati ad utilizzare i droni.....	26
24.2 - Tempi di conservazione delle immagini.....	26
24.3 - Utilizzi esplicitamente vietati .....	26
24.4 - Dichiarazione di conformità al GDPR .....	27

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

24.5 - Privacy by design e privacy by default.....	27
24.6 - Cifratura dei dati.....	27
24.7 - Luogo di custodia dei droni.....	27
24.8 - Scarico (estrazione) delle riprese filmiche rilevanti.....	28
24.9 - Obbligo di documentazione all'interno della relazione di servizio.....	28
Art. 25 – Utilizzo di “dash cam”.....	28
Art. 26 – Informativa.....	29
Art. 27 – Riscontro all'interessato.....	30
Art. 28 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server.....	30
Art. 29 - Registrazione delle operazioni effettuate.....	31
Art. 30 - Sicurezza del trattamento.....	32
Art. 31 - Notificazione al Garante degli eventi di tipo “Violazione dei dati personali” .....	33
Art. 32 - Registro delle violazioni dei dati.....	33
Art. 33 – Notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali .....	34
Art. 34 – Cessazione del trattamento.....	34
Art. 35 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali.....	34
Art. 36 – Comunicazione.....	34
Art. 37 – Modifiche e integrazioni regolamentari.....	35
Art. 38 - Entrata in vigore e pubblicità.....	35
Art. 39 – Allegato 1.....	36

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### Art. 1 - Definizioni

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini del presente regolamento; per le altre definizioni si rimanda all'art. 4 del Reg. UE 2016/679 – GDPR (per brevità nel seguito detto anche semplicemente “*Regolamento*” o “*GDPR*”).

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento si intende per:

- 1) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, (l'«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
- 2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

7) «autorità competente»:

a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

8) «titolare del trattamento»: l'autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;

9) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

10) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;

11) «violazione dei dati personali»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

12) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

13) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

14) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

15) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 41;

16) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

### **Art. 2 -Obiettivo del presente regolamento**

Obiettivo del presente regolamento è assicurare che i trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Calusco d'Adda (BG) nel territorio del Comune di Calusco d'Adda (BG) mediante il sistema di videosorveglianza, avvengano correttamente, lecitamente, e conformemente a quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare, il rispetto del presente regolamento garantirà la conformità:

- al Regolamento UE 2016/679 - GDPR
- alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- al D.Lgs. 51/2018, relativamente all'utilizzo che può venire fatto del sistema di videosorveglianza per lo svolgimento di attività ed indagini di Polizia Giudiziaria;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

- ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento generale del 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza;
- a quanto previsto da eventuali Regolamenti Comunali relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani;
- al Codice di Procedura Penale;
- ai principi di:
  - liceità;
  - necessità;
  - finalità;
  - non eccedenza e proporzionalità rispetto alle finalità;
  - minimizzazione dei dati.

### **Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento**

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali e sensibili effettuati mediante sistema di videosorveglianza:

- sotto la **diretta titolarità** del Comune di Calusco d'Adda (BG) e
- all'interno del **territorio del Comune di Calusco d'Adda (BG)**.

In caso di accordi o convenzioni con altri Comuni od Enti, Istituzioni o Organismi per il servizio associato di Polizia Locale o per la condivisione del sistema di Videosorveglianza, anche mediante l'implementazione di collegamenti telematici, ciascun Comune od Ente, Istituzione od Organismo rimarrà comunque autonomo titolare del trattamento dei dati effettuati mediante sistema di videosorveglianza.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 4 -Identificazione del titolare del trattamento dei dati**

Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza è il Comune di Calusco d'Adda stesso: pertanto, competono esclusivamente al Comune di Calusco d'Adda le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Comune di Calusco d'Adda (BG):

- il numero, la tipologia e i luoghi di installazione attuale e futura delle telecamere;
- i tempi massimi e minimi di memorizzazione delle immagini;
- gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione delle immagini, compresa la ripresa e la memorizzazione delle immagini stesse;
- l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure di autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dai dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza.



# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 5 -Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza**

Il sistema di videosorveglianza, in quanto sistema che comporta il trattamento di dati personali, può essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento delle funzioni istituzionali del titolare del trattamento dei dati, vale a dire del Comune di Calusco d'Adda (BG), nonché per lo svolgimento di attività ed indagini di Polizia Giudiziaria attivate motu proprio oppure a fronte di delega o richiesta.

Le finalità istituzionali che possono essere perseguite mediante l'utilizzo del suddetto impianto sono coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali demandate al Comune di Calusco d'Adda (BG) dal D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti. In via esemplificativa e non esaustiva le finalità sono:

- attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione di piani comunali del traffico;
- vigilanza sul pubblico traffico;
- vigilanza (compresa la possibilità di irrogare sanzioni penali e amministrative) sul fenomeno dell'abbandono dei rifiuti;
- raccolta e costituzione di materiale probatorio di natura fotografica e filmica a supporto delle attività di accertamento, contestazione e notificazione di infrazioni, ai sensi degli artt. 13 e 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- raccolta e costituzione di materiale probatorio di natura fotografica e filmica a supporto delle attività di documentazione e comunicazione di notizie di reato;
- svolgimento di attività ed indagini di Polizia Giudiziaria da parte del Comando di Polizia Locale del Comune di Calusco d'Adda (BG), sia su delega oppure attivate di propria iniziativa;
- prevenzione e rilevazione di reati;
- prevenzione e rilevazione di atti vandalici;
- tutela del patrimonio comunale, di beni e di persone;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

- rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
- rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, per le seguenti finalità:
  - rilevazione dei veicoli non assicurati;
  - rilevazione dei veicoli con revisione scaduta;
  - rilevazione dei veicoli rubati;
  - rilevazione dei veicoli smarriti;
  - rilevazione dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo
  - rilevazione dei veicoli da tenere sotto controllo, in quanto appartenenti ad una o più "black list";
  - gestione dei veicoli appartenenti a una o più "white list";
  - produzione di statistiche e conteggi relativamente alle tipologie di veicoli di cui al punto precedente;
  - attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - al monitoraggio del traffico, compresa la verifica della viabilità dal punto di vista della sicurezza stradale in caso di neviccate, nubifragi, eventi atmosferici ecc. per la relativa e successiva gestione;

### **Art. 6 – Utilizzi esplicitamente vietati**

E fatto in generale divieto di posizionare telecamere, e in ogni caso di utilizzare immagini e registrazioni, in luoghi chiusi, siano essi pubblici, aperti al pubblico o privati. Nel caso si presenti l'esigenza chiaramente dimostrabile e giustificabile, di effettuare riprese in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, si dovrà verificare e assicurare che le riprese avvengano nel pieno rispetto dello "Statuto dei lavoratori" e non violino il divieto, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli a distanza sull'attività dei dipendenti.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 7 – Deposito e abbandono di rifiuti**

In applicazione ai principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo del sistema di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

E' esplicitamente previsto che il sistema di Videosorveglianza, o un suo sottosistema (come ad esempio le c.d. "*fototrappole*"), possa essere utilizzato per la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme di eventuali Regolamenti emessi dal Comune di Calusco d'Adda, per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 8 – Utilizzi particolari**

Qualora il sistema di videosorveglianza venga utilizzato a fini di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, si dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone al titolare del trattamento dei dati, quindi al Comune di Calusco d'Adda (BG), di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 D.P.R. n. 250/1999).

In questo specifico caso e utilizzo, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 9 – Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada**

Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali.

L'utilizzo di tali sistemi è lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. In conformità alla prassi ed al quadro normativo di settore riguardante talune violazioni del Codice della strada, la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali prescrive quanto segue:

- a) gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;
- b) le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada);
- c) le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
- d) le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

e) le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto;

f) in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

### **Art. 10 – Tipi di trattamenti autorizzati**

Nell'installazione e nell'esercizio del sistema di videosorveglianza, sono autorizzati esclusivamente le seguenti tipologie di trattamenti:

- installazione e attivazione di nuove telecamere;
- creazione e gestione di gruppi e profili di utenti;
- consultazione immagini live da telecamera;
- messa a fuoco e brandeggiamento della telecamera;
- impostazione di limiti al brandeggiamento delle telecamere
- impostazione di zone oscurate staticamente
- registrazione di immagini;
- cancellazione di immagini;
- predisposizione delle soglie temporali e degli eventi di cancellazione immagini;
- consultazione immagini registrate;
- estrazione (duplicazione) immagini registrate;
- definizione aree di motion-detection;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

- definizione azioni da eseguire in concomitanza di eventi di motion-detection;
- accensione di sorgenti luminose o ad infrarosso;
- attivazione funzionalità di “speak-ip”;
- rilevazione e inventario degli indirizzi ip presenti in rete;
- rilevazione e inventario dei mac address presenti in rete;
- installazione e configurazione di software applicativo;
- installazione e configurazione di software di base;
- installazione di “patch” e “hot fix”;
- attivazione collegamenti da remoto;
- interventi generici di manutenzione e configurazione hardware e software;
- estrazione di files di log;
- conservazione di files di log per un periodo minimo di dodici mesi;
- apposizione di firma digitale qualificata o di codici hash a files di log.

### **Art. 11 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati**

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte – a vario titolo – dalle seguenti tipologie di soggetti:

- Titolare del trattamento dei dati;
- Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati: sono i soggetti (persone fisiche o giuridiche) esterni al Comune di Calusco d’Adda ai quali sono affidati, da parte del Comune di Calusco d’Adda (BG), alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure di sicurezza;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

- Incaricati del trattamento dei dati: sono i soggetti fisici (persone fisiche) che, designati per iscritto dal titolare o dal responsabile, eseguono una o più operazioni di trattamento dei dati;
- Custode delle password di sistema: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'amministratore di sistema - delle parole chiave corrispondenti ai vari profili di tipo "administrator" o equivalenti;
- Custode delle parole chiave: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'incaricato – delle parole chiave assegnate agli utenti finali;
- Soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, denominati anche "Amministratori di sistema";
- Altre Pubbliche Amministrazioni che richiedano di accedere ai dati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali: in questo caso l'accesso e l'utilizzo dei dati messi a disposizione dal Comune di Calusco d'Adda, avrà luogo sotto la diretta responsabilità e titolarità della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente: sarà pertanto cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente verificare che l'accesso avvenga esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e non per il perseguimento di interessi o finalità personali o comunque non chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni istituzionali o di compiti d'ufficio, senza che vi sia abuso d'ufficio. Sarà inoltre cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente, o del soggetto al quale i dati sono comunicati o portati a conoscenza a seguito di motivata richiesta, mettere in atto quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di designazione degli incaricati del trattamento, specificando puntualmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e assicurando che le operazioni di trattamento (compresa la mera consultazione, che è comunque una tipologia di trattamento) e l'accesso ai dati avvenga in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

### **Art. 12 – Accesso ai dati da parte delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria**

Il D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, prevede che la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa avvenire se:

- prevista da norma di legge o di regolamento, oppure
- anche in assenza di norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Pertanto le Forze dell'Ordine o l'Autorità Giudiziaria possono lecitamente richiedere di:

- accedere alle immagini “live”;
- accedere alle immagini registrate ed ottenere copia delle registrazioni;
- effettuare riprese e registrazioni “ad-hoc”.

La mancata o tardiva concessione dell'accesso potrà comportare, a carico del soggetto responsabile, il reato di omissione di atti d'ufficio e di ostacolo alle indagini.

Le richieste di accesso/estrazioni dovranno seguire le procedure definite nel presente regolamento, ed essere autorizzate dal Sindaco, oppure dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

In ogni caso, l'utilizzo delle immagini da parte di qualsiasi soggetto pubblico che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali abbia necessità di accedere ai dati, dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del GDPR e più in generale dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, dedicato alla videosorveglianza.

### **Art. 13 – Accesso telematico da parte delle Forze dell'Ordine**

E' esplicitamente previsto che Carabinieri, Polizia di Stato, Guardie di Finanza e più in generale le Forze dell'Ordine possano accedere remotamente in via telematica al sistema di Videosorveglianza, per accelerare i tempi di indagine e per sgravare il personale di Polizia Locale del Comune di Calusco d'Adda (BG).



# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

Gli accessi dovranno avvenire su base nominativa individuale, e dovranno venire tracciati. Le modalità di accesso dovranno venire normate con accordo di tipo convenzione o protocollo di intesa.

### **Art. 13 bis – Accesso telematico da parte di soggetti incaricati di operazioni di assistenza o manutenzione**

E' previsto che per l'effettuazione di alcune operazioni di assistenza e manutenzione da parte di soggetti opportunamente designati in qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR, possa avere luogo in modalità "telemantenzione", laddove tale prassi sia esplicitamente prevista dai contratti di assistenza.

In ogni caso la gestione della telemantenzione dovrà soddisfare come minimo i seguenti requisiti di base:

- monitoraggio effettuato tramite protocollo SNMP – Simple Network Management Protocol, che in caso di problemi invia un'e-mail alla ditta incaricata della telemantenzione che viene letta in orario lavorativo, di tutti gli apparati costituenti il sistema di Videosorveglianza:
- telecamere digitali;
- telecamere ANPR per il riconoscimento delle targhe;
- apparati trasmissivi di rete d'accesso di tipo CPE;
- apparati trasmissivi di dorsale di tipo AP – Access Point;
- apparati trasmissivi di backbone di tipo PTP – Point To Point;
- switch;
- router;
- server e client;
- NAS e apparati di memorizzazione dei dati;
- raid controller;
- impiego dell'ampiezza di banda;

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

- nomi dei dispositivi monitorati;
- accesso remoto e locale limitato alla sola rete del sistema di videosorveglianza: non dovrà essere possibile in nessun modo accedere a reti o sottoreti diverse da quelle usate per il sistema di videosorveglianza;
- accesso remoto effettuato esclusivamente su tratte cifrate, ad esempio mediante VPN;
- identificazione certa dei soggetti che accedono da remoto;
- tracciatura degli accessi e delle operazioni effettuate;
- accesso al sistema di videosorveglianza negoziato ed autorizzato di volta in volta da personale designato per iscritto del Comune di Calusco d'Adda (BG).

### **Art. 14 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento**

In generale i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dovranno essere designati per iscritto dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati, con atto che specifichi chiaramente compiti e responsabilità assegnate. Per quanto riguarda gli incaricati del trattamento dei dati, detti anche “soggetti designati” ai sensi dell’art. 29 del GDPR, oltre ai compiti e alle responsabilità affidate, dovrà essere chiaramente specificato l’ambito del trattamento consentito.

La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell’ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso dovranno essere oggetto di revisione da parte del responsabile o del titolare con frequenza almeno annuale.

Relativamente ai soggetti autorizzati dal Sindaco in qualità di titolare del trattamento dei dati, la designazione con atto scritto ai sensi dell’art. 29 del GDPR.

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

### **Art. 15 – Designazione dei “soggetti autorizzati” ai sensi dell’art.29 del GDPR**

Coerentemente con quanto prescritto dal punto 3.3.2. del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010, la designazione degli incaricati dovrà avvenire con modalità che permettano di esplicitare con la massima granularità le tipologie di operazioni alle quali ciascun incaricato risulterà essere abilitato. L’ambito del trattamento consentito agli incaricati dovrà inoltre essere oggetto di verifica (ed eventuale modifica) almeno annuale.

La designazione dei soggetti incaricati ed autorizzati dovrà essere effettuata ai sensi dell’art. 29 del GDPR.

### **Art. 16 – Obblighi degli incaricati/operatori**

L’utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto è ubicato oppure si svolge nelle aree pubbliche. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso dal presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità e per l’esclusivo perseguimento delle finalità di cui all’art. 5. In ogni caso, l’estrazione di immagini potrà avvenire solo in caso di richiesta/autorizzazione scritta da parte del Sindaco, del Comandante del Corpo di Polizia Locale, oppure di richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione, nei casi in cui l’accesso a immagini registrate sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Anche in questo ultimo caso l’accesso/estrazione delle immagini dovrà essere autorizzata dal Sindaco, oppure dal Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Una deroga al punto precedente è costituita dalle telecamere dedicate al monitoraggio del fenomeno dello smaltimento dei rifiuti, nel qual caso l’estrazione delle immagini può essere effettuata dagli incaricati del trattamento dei dati senza necessità di richiesta/autorizzazione alcuna.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo potrà comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l’avvio di procedimenti penali.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 17 – Tempi di conservazione delle immagini**

I tempi di conservazione dei dati gestiti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno tenere conto della tipologia di dati, delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati, nonché di eventuali prescrizioni/limiti imposti dalla attuale normativa in materia di videosorveglianza e protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda le immagini acquisite mediante le telecamere convenzionali (non di tipo per la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito), in considerazione delle finalità individuate in precedenza, e della necessità di ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, le immagini registrate dovranno essere conservate per un tempo massimo di **7 giorni**; dovrà comunque essere presente una funzionalità che permetta agevolmente di disattivare la cancellazione automatica – trascorso il tempo massimo di registrazione - delle immagini registrate (ad esempio in concomitanza della registrazione di atti vandalici), senza impedire o menomare la capacità di registrare le immagini “in diretta”. E’ inoltre prevista la possibilità che i tempi di memorizzazione delle immagini possano venire modificati a seguito di variazioni nelle finalità, di mutate esigenze, oppure di motivata richiesta proveniente da altri soggetti pubblici.

Per quanto riguarda i dati acquisiti mediante le telecamere per la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, che sono costituiti:

- dal fotogramma relativo al passaggio del veicolo;
- dall’informazione testuale relativa alla targa del veicolo in transito, prodotta dal sistema OCR – Optical Character Recognition;
- dai dati reperiti mediante accesso ai vari database (es. Motorizzazione Civile, ANIA, veicoli rubati etc.);

tali dati potranno essere conservati per il tempo strettamente necessario alla attivazione e gestione del procedimento, tenendo conto dei tempi previsti dalla vigente normativa in termini di ricorsi od opposizioni. In ogni caso i tempi di conservazione delle immagini dovranno essere tali da consentire l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi e alle finalità per le quali i dati stessi sono stati raccolti o successivamente trattati.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 18 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini**

Fatta eccezione per le telecamere “mobili” dedicate al monitoraggio del fenomeno dello smaltimento dei rifiuti, le immagini riprese dalle telecamere dovranno essere memorizzate in formato elettronico su un unico (o un numero limitato) supporto di memorizzazione di massa centralizzato e ben individuato all'interno di un unico e ben determinato apparato di tipo “server” (può essere comunque fatta salva la necessità di una memorizzazione “di backup” su un server remoto). Il suddetto server dovrà essere dedicato esclusivamente alla memorizzazione delle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, e non dovrà essere dedicato ad altri scopi. Se non diversamente disposto dal titolare con atto scritto, il server non dovrà essere collegato ad internet, oppure dovrà essere collegato solo in casi e per finalità specifiche e ben individuate, per intervalli di tempo il più possibile contenuti.

Una eventuale deroga al punto precedente è permessa nel caso il sistema di videosorveglianza si basi su una architettura in cloud, nel qual caso le immagini possono essere memorizzate su un server remoto raggiungibile tramite internet, ed eventualmente su un server locale.

Non è consentita la memorizzazione “ordinaria” delle immagini in locale a livello di postazione “client”, o comunque su supporti e strumenti diversi dal succitato server centralizzato. La memorizzazione temporanea delle immagini in locale potrà avvenire solo in caso di estrazione di immagini, nel qual caso la copia temporanea locale delle immagini estratte dovrà essere cancellata non appena possibile.

Relativamente invece alle telecamere dedicate al monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti, ad esempio di tipo “*fototrappole*”, è consentita la memorizzazione delle immagini e delle riprese filmiche su apposite schede di memoria “SD” alloggiata all'interno della telecamera, oppure su server ftp al quale le immagini possono essere trasmesse dalla telecamera ad intervalli regolari oppure al verificarsi di determinate tipologie di eventi.

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

### **Art. 19 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini**

L'estrazione delle immagini dovrà avvenire in conformità a quanto specificato nei seguenti passi operativi:

- viene ricevuta la richiesta di estrazione;
- il Comandante del Corpo di Polizia Locale autorizza o meno l'estrazione delle riprese filmiche. Nel caso l'estrazione sia autorizzata:
  - o l'incaricato individuato provvede ad effettuare l'estrazione delle riprese filmiche
  - o vengono predisposte due copie delle sequenze filmiche estratte, di cui una rimane agli atti
  - o si effettua la consegna con contestuale redazione del verbale di consegna o nota che dovrà essere successivamente archiviato.

### **Art. 20 – Cifratura dei dati trasmessi mediante apparati e tecnologie wireless**

I dati trasmessi mediante apparati wireless dovranno essere cifrati, in maniera che ne sia garantita la riservatezza. Come minimo dovranno essere applicati algoritmi di cifratura dotati di robustezza maggiore o uguale a DES (Data Encryption Standard).

### **Art. 21 – Installazione di nuove telecamere**

L'installazione di nuove telecamere dovrà essere autorizzata mediante atto deliberativo di Giunta Comunale. Preventivamente si dovrà verificare che:

- i luoghi ripresi;
- le telecamere utilizzate;
- le configurazioni e la possibilità di utilizzo delle telecamere delle riprese e delle registrazioni effettuate;

soddisfino i principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità.

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

### **Art. 22 – Installazione di telecamere mobili**

E' esplicitamente prevista la facoltà, da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale, di installare per brevi periodi e a fronte di determinate esigenze (es. contrasto dello spaccio di stupefacenti, prostituzione, monitoraggio del fenomeno dello smaltimento dei rifiuti, etc.) telecamere mobili, senza ottenere l'autorizzazione preventiva da parte del Sindaco e della Giunta Comunale.

Tali telecamere potranno memorizzare i dati in locale, su apposita scheda SD installata a bordo della telecamera.

### **Art. 23 – Utilizzo di telecamere indossabili**

E' esplicitamente prevista la possibilità di utilizzare telecamere c.d. "indossabili Bodycam": telecamere di dimensioni ridotte, che possono essere indossate dagli agenti di Polizia Locale in servizio sul territorio, per documentare varie tipologie di reati ed illeciti.

L'utilizzo di telecamere indossabili è disciplinato come di seguito riportato.

#### **23.1 -Designazione dei soggetti autorizzati ad utilizzare le telecamere indossabili**

Il personale di Polizia Locale autorizzato ad utilizzare le telecamere indossabili deve essere individuato nominativamente per iscritto con atto a firma congiunta da parte del Sindaco e del Comandante di Polizia Locale, mediante atto di nomina con il quale il soggetto autorizzato viene designato in qualità di incaricato del trattamento dei dati (o di "soggetto designato" ai sensi dell'art. 29 del GDPR).

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

### **23.2 - Tempi di conservazione delle immagini**

Le immagini registrate mediante le telecamere indossabili devono essere conservate per un periodo di sette giorni solari. Qualora non siano disponibili meccanismi automatici mediante i quali le immagini sono automaticamente cancellate trascorsi sette giorni solari dalla data di acquisizione, devono essere previsti meccanismi manuali di cancellazione delle immagini e delle riprese filmiche.

### **23.3 - Utilizzi esplicitamente vietati**

Le immagini e le riprese filmiche non potranno essere utilizzate per effettuare attività di controllo a distanza del personale, nè per valutare le prestazioni e le performance dei lavoratori; inoltre, le immagini e le riprese filmiche acquisite mediante telecamere indossabili non possono essere utilizzate per irrogare sanzioni disciplinari.

E' esplicitamente vietato qualsiasi tipo di diffusione delle immagini registrate, con particolare riferimento alla diffusione mediante pubblicazione su internet (es. pubblicazione su social network).

### **23.4 - Casi nei quali possono essere utilizzate le telecamere indossabili**

Le telecamere indossabili possono essere utilizzate nelle situazioni nelle quali via sia un elevato e concreto rischio di resistenza agli agenti di Polizia Locale, risse, fuga dei trasgressori ed in qualsiasi momento in cui gli operatori si sentano aggrediti sia verbalmente che fisicamente, etc. In questa casistica rientrano senz'altro le attività di contrasto all'occupazione abusiva di suolo pubblico e le attività di sequestro o confisca di merci. Ulteriori casistiche nelle quali sia concesso l'utilizzo delle telecamere indossabili possono essere individuate con atto scritto da parte del Comandante del Corpo di Polizia Locale.



# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **23.5 - Luogo di custodia delle telecamere**

Quando non utilizzate (es. alla fine del turno di pattuglia sul territorio), le telecamere devono essere custodite in sicurezza in un luogo o locale dotato di serratura, tenuto di norma chiuso a chiave.

L'accesso al suddetto luogo o locale deve essere controllato, e i soggetti autorizzati ad accedervi devono essere individuati nominativamente per iscritto. Deve essere adottata ogni ragionevole cautela per evitare il furto, il danneggiamento e la manomissione delle telecamere indossabili.

### **23.6 - Scarico (estrazione) delle riprese filmiche rilevanti**

Qualora durante le attività sul territorio le telecamere indossabili siano state utilizzate per documentare episodi rilevanti (es. resistenze agli agenti di Polizia Locale, risse, aggressioni etc.), all'atto del rientro presso il Comando di Polizia Locale, le sequenze filmiche devono essere scaricate in sicurezza su server all'interno di apposito spazio di memorizzazione organizzato come segue:

- deve essere creata una cartella opportunamente denominata, il cui nome comprenda la data in cui le immagini sono state rilevate (es. "XXX20140704")
- all'interno della cartella i files o la struttura dati relativa all'estrazione devono denominati in modo significativo, cosicché sia possibile risalire all'evento (es. "RISSA-VIA-BADIA" ).

### **23.7 -Obbligo di documentazione all'interno della relazione di servizio**

Qualora alla fine del servizio si sia proceduto allo scarico (estrazione) delle immagini o delle riprese filmiche come previsto al punto precedente, il fatto deve essere documentato all'interno della relazione di servizio; in particolare nella relazione di servizio si dovrà riportare l'evento che è stato documentato mediante le riprese filmiche, il luogo nel quale si è verificato l'evento, nonché ogni informazione utile per poter identificare le riprese filmiche estratte (nome della cartella e nome dei files estratti).

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

### **Art. 24 – Utilizzo di sistemi a pilotaggio remoto (“Droni”)**

E' prevista la possibilità di utilizzare sistemi a pilotaggio remoto, detti anche “droni”, per videosorvegliare aree altrimenti non coperte o scarsamente coperte dalla videosorveglianza mediante telecamere fisse o mobili.

L'utilizzo di droni è disciplinato come di seguito riportato.

#### **24.1 - Designazione dei soggetti autorizzati ad utilizzare i droni**

Il personale di Polizia Locale autorizzato ad utilizzare i droni deve essere individuato nominativamente per iscritto con atto a firma congiunta da parte del Sindaco e del Responsabile del servizio di Polizia Locale, mediante atto di nomina con il quale il soggetto autorizzato viene designato in qualità di incaricato del trattamento dei dati (o di “soggetto designato” ai sensi dell'art. 29 del GDPR).

#### **24.2 - Tempi di conservazione delle immagini**

Le immagini registrate mediante droni devono essere conservate per un periodo di sette giorni solari. Qualora non siano disponibili meccanismi automatici mediante i quali le immagini sono automaticamente cancellate trascorsi sette giorni solari dalla data di acquisizione, devono essere previsti meccanismi manuali di cancellazione delle immagini e delle riprese filmiche.

#### **24.3 - Utilizzi esplicitamente vietati**

I droni non possono essere utilizzati per videosorvegliare, nei limiti del possibile, in maniera sistematica o continuativa aree o pertinenze private, come ad esempio giardini, terrazze, attici etc., in quanto ciò costituirebbe, ai sensi dell'art. 615 bis del Codice Penale, reato di interferenze illecite nella vita privata. Parimenti i droni non possono essere utilizzati per videosorvegliare zone sensibili, come ad esempio aeroporti, caserme, installazioni militari etc.) o zone dove una

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

eventuale caduta (ad esempio a causa dell'esaurimento dalla carica delle batterie) potrebbe provocare allarme, danni o disservizi (es. impianti chimici, raffinerie etc.).

### **24.4 - Dichiarazione di conformità al GDPR**

I droni dovranno essere conformi alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento al GDPR, al D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, ai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; la suddetta conformità dovrà essere dichiarata e certificata per iscritto da parte del fornitore degli apparati stessi.

### **24.5 - Privacy by design e privacy by default**

I droni dovranno essere prodotti e configurati in conformità ai principi di privacy by design e privacy by default di cui all'art. 25 del GDPR; tale conformità dovrà essere dichiarata e certificata per iscritto da parte del fornitore degli apparati.

### **24.6 - Cifratura dei dati**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 32 comma 1 lettera a) del GDPR, i dati trattati mediante droni dovranno essere cifrati.

### **24.7 - Luogo di custodia dei droni**

Quando non utilizzati (es. alla fine del turno di pattuglia sul territorio), I droni devono essere custoditi in sicurezza in un luogo o locale dotato di serratura, tenuto di norma chiuso a chiave.

L'accesso al suddetto luogo o locale deve essere controllato, e i soggetti autorizzati ad accedervi devono essere individuati nominativamente per iscritto. Deve essere adottata ogni ragionevole cautela per evitare il furto, il danneggiamento e la manomissione dei droni.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **24.8 - Scarico (estrazione) delle riprese filmiche rilevanti**

Qualora i droni siano stati utilizzati per documentare episodi rilevanti, all'atto del rientro presso il Comando di Polizia Locale, le sequenze filmiche devono essere scaricate in sicurezza su server all'interno di apposito spazio di memorizzazione organizzato come segue:

- deve essere creata una cartella denominata “*DRONE*”, seguita dalla data in cui le immagini sono state rilevate (es. “*DRONE20101025*”)
- all'interno della cartella i files o la struttura dati relativa all'estrazione devono denominati in modo significativo, cosicché sia possibile risalire all'evento (es. “*ABBANDONO-RIFIUTI-PIAZZA MAZZINI*”).

### **24.9 - Obbligo di documentazione all'interno della relazione di servizio**

Qualora alla fine del servizio si sia proceduto allo scarico (estrazione) delle immagini o delle riprese filmiche come previsto al punto precedente, il fatto deve essere documentato all'interno della relazione di servizio; in particolare nella relazione di servizio si dovrà riportare l'evento che è stato documentato mediante le riprese filmiche, il luogo nel quale si è verificato l'evento, nonché ogni informazione utile per poter identificare le riprese filmiche estratte (nome della cartella e nome dei files estratti).

### **Art. 25 – Utilizzo di “dash cam”**

Le dash cam sono di norma posizionate in maniera stabile sul cruscotto delle auto di servizio, in modo da riprendere e registrare tutto ciò che vedrebbe un soggetto alla guida del veicolo.

L'installazione delle dash cam deve essere effettuata in modo che non sia agevole la rimozione della stessa o la variazione della direzione di ripresa.

La dash cam entra automaticamente in funzione all'atto della messa in moto del veicolo, ed automaticamente entra in modalità “registrazione”, registrando tutto ciò che viene ripreso dalla telecamera. La memorizzazione delle riprese filmiche viene effettuata su supporto mobile di

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

memorizzazione di tipo SD memory card di capacità di 32 Gigabytes di memoria che deve essere permanentemente inserito nell'apposito alloggiamento della telecamera.

All'inizio del turno di servizio, è compito dell'agente all'interno dell'auto di servizio, verificare quanto segue:

- accertarsi che a seguito della messa in moto del veicolo la dash cam sia accesa e sia automaticamente entrata in modalità registrazione
- nel caso per qualsiasi motivo la dash cam non sia entrata in modalità registrazione, deve essere premuto il pulsante "rec" per avviare la registrazione
- accertarsi che la scheda di memorizzazione SD sia correttamente inserita nell'apposito alloggiamento
- assicurarsi che non siano visualizzati messaggi di errore o anomalie
- nel caso siano visualizzati messaggi di errore o anomalie, si dovrà immediatamente avvertire il Comandante del Corpo di Polizia Locale.

Nel caso durante il turno di servizio di siano verificati eventi degni di interesse (es. minacce o resistenze agli agenti in servizio, incidenti, scippi, furti o atti vandalici etc.), al termine del servizio si dovrà segnalare la cosa al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che provvederà ad attivare le procedure per lo scarico delle immagini registrate e le loro custodia in sicurezza.

### **Art. 26 – Informativa**

I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima". In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti, oltre agli elementi dell'informativa minima", anche gli altri elementi previsti dall'art. 13 del GDPR.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

E' necessario controllare periodicamente, con frequenza almeno mensile, che i cartelli siano presenti e ben leggibili, e non siano stati oggetto di atti vandalici o di eventi (es. crescita di rami o foglie, interposizione di altri elementi, etc.) che abbiano compromesso la piena leggibilità del testo e della rappresentazione iconica. In ogni caso, la leggibilità dovrà essere tempestivamente ripristinata e assicurata. Nell'allegato 1 si riporta l'informativa che si dovrà affiggere bene in vista presso ciascuna telecamera o ciascun luogo/direzione di provenienza.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 27 – Riscontro all'interessato**

In caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dagli artt. Da 15 a 22 del GDPR, il riscontro all'interessato dovrà essere fornito a cura del Titolare o del Responsabile del trattamento dei dati appositamente designato dal Titolare, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta**. Le richieste di cancellazione o blocco dei dati dovranno essere soddisfatte esclusivamente nei casi in cui il trattamento sia avvenuto in violazione di legge, e comunque solo su autorizzazione scritta del Sindaco di Calusco d'Adda (BG). Non potranno essere oggetto di cancellazione o modifica le immagini per le quali vi siano state richieste di estrazione o siano in corso indagini da parte degli organi di Polizia o da parte dell'Autorità Giudiziaria.

### **Art. 28 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server**

Il server di memorizzazione delle immagini dovrà essere fisicamente collocato all'interno di un locale che fornisca adeguate garanzie di sicurezza fisica e perimetrale. Di seguito si riportano i requisiti minimi che il locale dovrà soddisfare:

- locale ad utilizzo non promiscuo e dedicato esclusivamente a “sala macchine” o “sala server”, non agevolmente accessibile al pubblico e ai dipendenti (ad eccezione ovviamente dei dipendenti o collaboratori esplicitamente incaricati di operazioni di amministrazione e gestione di sistema);
- possibilità di regolamentare e di tenere traccia degli accessi al locale;
- locale di norma chiuso a chiave, con serratura e chiave funzionante;
- in caso vi siano finestre a piano terra, presenza di inferriate in ferro non dolce oppure presenza di vetri antisfondamento;
- assenza di carta, cartoni o altro materiale facilmente infiammabile all'interno del locale;
- presenza nelle vicinanze di almeno un estintore non a polvere, funzionante e regolarmente revisionato con frequenza almeno semestrale;
- presenza di adeguato impianto di condizionamento, che assicuri un livello di umidità e temperatura all'interno del range di corretto funzionamento degli apparati.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

In aggiunta a quanto elencato, è auspicabile (ancorché non strettamente obbligatoria) la presenza di quanto segue:

- allarme volumetrico (attivato dalla variazione della volumetria all'interno dei locali) o di prossimità;
- presenza di sensori per la rilevazione del fumo e/o della temperatura;
- collegamento dei sensori e dell'allarme con centrale operativa di sicurezza oppure con le forze dell'ordine.

### **Art. 29 – Registrazione delle operazioni effettuate**

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 51/2019, le operazioni di estrazione, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati, dovranno essere registrate in appositi file di log, da conservare per la durata stabilita con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del D. Lgs. 51/2018.

Le registrazioni delle operazioni di cui sopra debbono consentire di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e, se possibile, di identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari.

Per poter soddisfare i requisiti di cui sopra, è necessario che ciascun operatore acceda al sistema con una propria user-id (e relativa password associata) personale, con profilo diverso da administrator.

**Sono tassativamente vietate situazioni in cui i vari operatori accedono con la medesima user-id.**

Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, per finalità di controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali.

Su richiesta e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono le registrazioni a disposizione del Garante.

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

### **Art. 30 – Sicurezza del trattamento**

Ai sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 51/2018, dovranno essere messe in atto le seguenti misure di sicurezza:

1. Tenuto conto delle cognizioni tecniche disponibili, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del grado di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, devono essere messe in atto misure tecniche e organizzative che garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.

2. Per il trattamento automatizzato, previa valutazione dei rischi, devono essere adottate misure volte a:

a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento («controllo dell'accesso alle attrezzature»);

b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate («controllo dei supporti di dati»);

c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione («controllo della conservazione»);

d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati («controllo dell'utente»);

e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso («controllo dell'accesso ai dati»);

f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando attrezzature per la trasmissione di dati («controllo della trasmissione»);

g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato, il momento della loro introduzione e la persona che l'ha effettuata («controllo dell'introduzione»);



# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## Provincia di Bergamo

h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto di supporti di dati («controllo del trasporto»);

i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati («recupero»);

l) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati («affidabilità») e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema («integrità»).

### **Art. 31 - Notificazione al Garante degli eventi di tipo “Violazione dei dati personali”**

Nel caso si verifichi un qualsiasi tipo di violazione dei dati, o se ne abbia anche solamente il sospetto, ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco, al Comandante del Corpo di Polizia Locale e al Responsabile della protezione dei dati, il quale si attiverà immediatamente per valutare se vi sia stata effettivamente una violazione, la portata e le conseguenze, e valutare se sussistano i presupposti per effettuare la notificazione entro 72 ore all'autorità di controllo.

### **Art. 32 - Registro delle violazioni dei dati**

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 33 comma 5 del GDPR, deve essere in ogni caso tenuto un registro di tutte le violazioni di dati verificatesi, a prescindere dal fatto che siano state notificate all'autorità di controllo. Il suddetto registro deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

- data della violazione
- descrizione delle circostanze e dell'evento
- tipologia e quantità di interessati impattati
- conseguenze della violazione

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

- data di comunicazione della violazione al Garante per la protezione dei dati (se la comunicazione è stata effettuata).

### **Art. 33 – Notificazione del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, l'art. 37 del D.Lgs. 196/2003, che richiedeva per alcuni trattamenti l'obbligo di notifica del trattamento al Garante per la protezione dei dati personali, è stato abrogato.

Non è pertanto necessario effettuare alcuna notificazione al Garante per la protezione dei dati personali) dei trattamenti effettuati con il sistema di Videosorveglianza, con le fototrappole e con le telecamere indossabili.

### **Art. 34 – Cessazione del trattamento**

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso o vi siano state in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del titolare per fini di documentazione e riscontro.

### **Art. 35 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 82 del GDPR.

### **Art. 36 – Comunicazione**

La comunicazione di dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da norma di legge o di regolamento attuativo di norma di legge, oppure quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

# **COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

## **Provincia di Bergamo**

La comunicazione di dati personali da parte del titolare a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge o di regolamento.

### **Art. 37 – Modifiche e integrazioni regolamentari**

Il presente regolamento dovrà essere adeguato per recepire eventuali modifiche alla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla videosorveglianza.

Inoltre, il presente regolamento dovrà essere modificato nel caso dovessero mutare le finalità del sistema di videosorveglianza oppure introdotte significative novità di tipo tecnologico.

### **Art. 38 – Entrata in vigore e pubblicità**


1. Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, nell'albo pretorio informatico, della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito informatico istituzionale, sino a quando non sarà revocato o modificato.

**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Art. 39 – Allegato 1**



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**



**AREA**  
**VIDEOSORVEGLIATA**

**Le registrazioni sono effettuate dal Comune di Calusco d'Adda (BG)  
per le finalità di cui all' art.5 del Reg. di videosorveglianza.  
(Informativa ai sensi dell'art.13 del GDPR-Reg UE 2016/679)**